

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4452 del 02/09/2022 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SNAM RETE GAS S.P.A. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE, USI: STOCCAGGIO MATERIALI E CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTO A DIFESA DELLA CONDOTTA METANO ESISTENTE - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0034 - SINADOC: 18762/2021 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-4664 del 02/09/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno due SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SNAM RETE GAS S.P.A. - CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI
GRAGNANO TREBBIENSE (PC), CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE,
USI: STOCCAGGIO MATERIALI E CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI
MANUFATTO A DIFESA DELLA CONDOTTA METANO ESISTENTE - CODICE
PROCEDIMENTO: PC21T0034 - SINADOC: 18762/2021**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994 n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolita-

ne di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza del 25/06/2021 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 99924), successivamente integrata con nota del 15/07/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 111579 del 16/07/2021) e rettificata con nota del 26/07/2021 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 116577, in pari data), con la quale il legale rappresentante della ditta Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P.I.V.A.: 10238291008), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l’occupazione temporanea di area demaniale di circa 02.00.00 Ha, ubicata in sponda destra del Torrente Tidone, in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), Località C.na Moschetto, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 6, mappale 114 per uso: in parte per stoccaggio materiali e in parte per l’esecuzione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di una scogliera a difesa della condotta gas metano denominata Poggio Renatico-Alessandria;

PRESO ATTO che la parte dei terreni demaniali richiesti da Snam per destinarli ad area di stoccaggio temporaneo, sono già stati oggetto di concessione rilasciata all’Azienda Scrocchi Ferdinando con atto n. 6806 del 28/12/2018, codice procedimento PC11T0007;

VISTA la nota assunta al protocollo ARPAE n. 141296 del 14/09/2021 con la summenzionata Azienda

Scrocchi Ferdinando, titolare della suddetta concessione, codice procedimento PC11T0007, ha espresso il proprio assenso all'occupazione, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dei terreni a lui in concessione, con le opere di cantierizzazione oggetto del presente provvedimento, impegnandosi a continuare a corrispondere gli importi dovuti per il canone demaniale;

PRESO, INOLTRE, ATTO:

- che, trattandosi di occupazione temporanea ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 7/2004, non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione sul BURER;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE n. 148110 del 27/09/2021);
 - Comune di Gragnano Trebbiense (nota assunta al protocollo ARPAE n. 174531 del 12/11/2021);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2022;
- in data 25/08/2022 ha versato la somma pari a € 612,50 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC-Demanio idrico - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE dell'Emilia Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio

della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P.I.V.A: 10238291008), la concessione per l'occupazione di area demaniale, avente superficie di circa 02.00.00 Ha, ubicata in sponda destra del Torrente Tidone, in Comune di Gragnano Trebbienese (PC), Località C.na Moschetto, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 6, mappale 114 per uso: in parte per stoccaggio materiali e in parte per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di una scogliera a difesa della condotta gas metano denominata Poggio Renatico-Alessandria; come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PC21T0034;
- b) **di stabilire che** la concessione è valida per 45 giorni successivi e continui, decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori che la Ditta si impegna a far pervenire tempestivamente all'Amministrazione Concedente;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 02/08/2022;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2022 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 612,50 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi

nel presente atto;

- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P.I.V.A.: 10238291008), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC21T0034.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.00.00 Ha di superficie, per uso in parte per stoccaggio materiali e in parte per l'esecuzione delle lavorazioni necessarie alla realizzazione di una scogliera a difesa della condotta gas metano denominata Poggio Renatico – Alessandria, ubicata in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), Località C,na Moschetto, in sponda destra del Torrente Tidone, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 6, mappale 114, come da elaborato planimetrico contenuto nell'allegato parere idraulico (sub1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di 45 giorni a partire dalla data di inizio lavori che la ditta concessionaria dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità concedente.
2. Il Concessionario alla scadenza della presente concessione di occupazione di aree demaniali è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sul-

la base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'occupazione del bene demaniale ammonta a € **612,50**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **612,50**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e

risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – Ser-

vizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Piacenza” assunto al prot. ARPAE n°148110 del 27/09/2021 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 1).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto di Snam Rete Gas S.p.A. (C.F. e P.I.V.A: 10238291008), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 02/08/2022, firmato, per accettazione, dal legale rappresentante della Concessionaria

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA
IL RESPONSABILE
FRANCESCO CAPUANO

Arpae
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Piacenza
Via XXI Aprile 48
29121 Piacenza
aoopc@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Richiesta parere ai sensi del R.D. n° 523/1904. Occupazione temporanea area di sedime demaniale per intervento di ripristino idrogeologico e difesa spondale per il mantenimento in sicurezza della condotta gas metano linea Poggio-Renatico/Alessandria. Corso d'acqua torrente Tidone a fronte del mappale 114 foglio 6 comune di Gragnano Trebbiense, superficie stimata 20.000 mq.

A seguito di istanza inviata da Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni Piacenza – relativa alla richiesta di concessione per occupazione temporanea del sedime demaniale inerente ad operazioni di cantierizzazione in alveo Tidone da parte di Snam nell'ambito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, il funzionario del Servizio Ing. Daniele Perazzi ha esperito sopralluogo in presenza del geometra Nobile, funzionario dipendente Snam, in data 16/06/2021.

Sulla base delle risultanze emerse nel corso del sopralluogo, alla luce della documentazione presente agli atti, richiamato il parere idraulico favorevole all'esecuzione dei lavori in oggetto - rilasciato da questo Servizio in data 13/09/2021 protocollo 48355U. – con prescrizioni che si intendono integralmente confermate, si rilascia

PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE

alla cantierizzazione dei lavori in oggetto, integrando ulteriori aspetti prescrittivi di natura esclusivamente esecutiva, di seguito riportati:

- *durante la realizzazione delle opere in progetto il torrente Tidone, nel tratto interessato dai lavori, dovrà mantenere una sezione idraulica tale da garantire le condizioni di deflusso pre-intervento (invarianza del deflusso idraulico) ;*
- *nell'ambito della logistica del cantiere, le aree destinate a ricovero delle macchine operatrici e accumulo del pietrame ciclopico dovranno essere individuate al di fuori del sedime di alveo attivo;*
- *l'eventuale realizzazione di rampe di accesso all'alveo dovranno prevedere adeguati interventi di ripristino, che tengano in adeguata considerazione gli aspetti di sicurezza e di stabilità dei fronti arginali;*


L'autorizzazione Idraulica di cui sopra viene rilasciata, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, fatti salvo i diritti di terzi che per effetto delle opere in argomento si ritenessero danneggiati, mentre questa Amministrazione Regionale deve in proposito ritenersi sollevata ed indenne.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Capuano
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:

Vista aerea con indicazione della zona oggetto di cantierizzazione

DP



Torrente Tidone località Mottaziana Comuni di Borgonovo V.T. e Gragnano (Pc)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.